

Redditi	Detrazioni
Tra 24.500 a 27.000 euro	70 euro
Tra 27.000 a 29.000 euro	170 euro
Tra 29.000 a 31.200 euro	290 euro
Tra 31.200 a 36.500 euro	230 euro
Tra 36.500 a 41.500 euro	180 euro
Tra 41.500 a 46.700 euro	130 euro
Tra 46.700 a 52.00 euro	25 euro

Per i redditi di lavoro autonomo e di impresa ammontano a:

Redditi	Detrazioni
Tra 25.500 a 29.400 euro	80 euro
Tra 29.400 a 31.000	126 euro
Tra 31.000 a 32.200 euro	80 euro

comma 3,

è prevista una clausola di salvaguardia per il contribuente secondo la quale l'imposta dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 può essere calcolata applicando le disposizioni vigenti per il periodo di imposta 2002, nel caso in cui l'applicazione della nuove disposizioni risulti più onerosa.

comma 4,

prevede che la base imponibile delle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF debba essere calcolata senza tener conto delle nuove deduzioni introdotte.

Resta fermo il principio che le suddette addizionali debbano essere determinate con riferimento al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.

comma 5,

proroga fino al 30 settembre 2003 la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi anche gli interventi di bonifica dall'amianto su una spesa complessiva non superiore a 48.000 euro.

comma 10,

dispone che la nuova revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista dal presente articolo ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti.

comma 11,

prevede per l'anno 2003 che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa all'estero in zone di frontiera da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Art.3. Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Viene confermata la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002, in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. A tal fine è prevista l'istituzione di un'Alta Commissione di studio che nell'operare dovrà tener conto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 4. Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota IRPEG è ridotta di un punto percentuale (dal 35% al 34%). Contestualmente la norma prevede la modifica della misura del credito di imposta per gli utili distribuiti da società e dell'ammontare delle imposte "virtuali".

Art.5. Riduzioni dell'imposta sul regionale sulle attività produttive

La disposizione modifica le regole dell'IRAP con l'obiettivo primario di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile da assoggettare a imposizione e a razionalizzare le modalità di determinazione del valore della produzione netta.

Art. 6. Concordato preventivo

E'istituito il concordato triennale preventivo che consente ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'IRPEF e all'IRAP che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, di definire la base imponibile per il triennio successivo a quello in corso alla data della definizione.

Gli imponibili oggetto del concordato, per tre anni, non sono dunque modificabili e le relative imposte non possono essere né aumentate né ridotte.

Art. 7. Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazioni

Prevede la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'IRAP per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e gli imprenditori agricoli, nonché la definizione dei contributi previdenziali, per i periodi di imposta 1997-2001.

Tale definizione si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base di criteri e metodologie stabiliti con decreto del Ministero dell'economia.

comma 9,

per quanto riguarda il concordato ai fini previdenziali, prevede che gli imponibili definiti rilevano ai fini del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 60% della parte che eccede il minimale reddituale, ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni.

Art. 8. Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

E' prevista la possibilità di integrare le dichiarazioni relative ai periodi di imposta, per i quali i termini di pagamento sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'IVA e dell'IRAP, dei contributi previdenziali e di quelli al SSN.

comma 3,

l'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003.

Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.

comma 5,

la dichiarazione può essere utilizzata anche per sanare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero, pagando un'imposta sostitutiva del 13%.

Art. 9. Definizione automatica per gli anni pregressi

I contribuenti possono chiedere entro il 16 marzo 2003 con apposita dichiarazione la definizione automatica per tutte le imposte concernente tutti i periodi di imposta dal 1997 al 2001. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento per ciascun periodo di imposta di un importo pari al 18% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originaria; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva risulta superiore a 10.000 euro sull'eccedenza la percentuale applicabile è del 16%; se superiore a 20.000 euro sull'eccedenza la percentuale è del 13%.

Sono comunque previsti versamenti minimi per ciascun periodo di imposta in relazione a IRPEF ed IRAP, è inoltre consentito il pagamento rateale delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali.

comma 18,

le modalità applicative del presente articolo sono demandate ad un provvedimento apposito del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 10. Proroga dei termini

Per i contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie, previste dagli articoli 7 e 9 della presente legge, i termini per gli accertamenti sono prorogati di un anno.

Art.11. Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili

E' prevista la definizione agevolata per imposte di registro, ipotecarie catastali, su successioni, donazioni e INVIM attraverso una istanza da presentare entro il 16 marzo 2003.

Art. 12. Definizione dei carichi di ruolo pregressi

Gli importi iscritti a ruolo affidati ai concessionari fino al 30 giugno 1999 possono essere estinti con il pagamento del 25% del relativo importo senza interessi di mora.

Art. 13. Definizione dei tributi locali

E' data facoltà alle regioni alle province e ai comuni di introdurre agevolazioni relativamente ai tributi propri degli enti locali mediante riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi o sanzioni.

Art. 14. Regolarizzazione delle scritture contabili

I contribuenti che hanno effettuato la dichiarazione integrativa, di cui all'articolo 8 della presente legge, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di tali elementi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni fiscali, e di conseguenza regolarizzare le scritture contabili.

La suddetta regolarizzazione è consentita anche per i contribuenti che hanno dichiarato attività detenute all'estero e per coloro che hanno effettuato la dichiarazione automatica degli anni pregressi.

Art. 15. Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione

Dispone le modalità di definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione senza applicazione di interessi e sanzioni attraverso il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di importi variabili a seconda delle somme accertate.

Art. 16. Chiusura delle liti fiscali pendenti

Sono dettate disposizioni per la definizione delle liti in materia di tributi erariali pendenti dinanzi a qualsiasi giurisdizione attraverso il pagamento di una somma pari a:

- a) 150 euro se il valore della lite è di importo fino a 2000 euro;
- b) 10% del valore della lite se questa è di importo superiore a 2000 euro.

Art. 19. Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo

Prevede:

- la proroga fino al 31 dicembre 2002 dell'aliquota IRAP nella misura dell'1,9% in favore delle imprese agricole e le cooperative della piccola pesca;
- la proroga per tutto il 2003 in agricoltura del regime speciale per l'IVA;
- la proroga per tutto il 2003 della detrazione d'imposta prevista ai fini IRPEF nella misura del 36% per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Art. 20. Emersione di attività detenute all'estero

Prevede la riapertura delle procedure relative all'emersione e alla conseguente regolarizzazione, con riferimento alle pendenze fiscali e contributive delle

attività finanziarie detenute all'estero e non denunciate. Le suddette disposizioni si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003.

Art. 21. Disposizioni in materia di accise

Sono previste una serie di proroghe in materia di accise.

comma 10,

dispone, per il periodo 2003-2005, l'estensione, nel limite del 25%, degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 6, c. 1 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, in favore delle imprese amatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Art. 23. Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio

comma 1,

dispone, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la riduzione del 10% delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 relative alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria. Un'ulteriore riduzione del 10% degli stanziamenti iniziali di bilancio è destinata alla costituzione di un fondo, presso ciascun Ministero, destinato a consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili.

comma 3,

prevede che gli enti previdenziali pubblici si adeguino ai suddetti principi riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo 2001.

comma 5,

stabilisce, per tutte le amministrazioni pubbliche, che, nell'ipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento del debito, gli organi di controllo hanno l'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti.

Art. 25. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

La disposizione prevede che il Ministro dell'economia e finanze, con uno o più decreti, adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura. La disciplina si applica anche agli enti pubblici non economici. In sede di prima applicazione dei suddetti decreti l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

*Art. 31. Disposizioni varie per gli enti locali**comma 19,*

contiene una nuova disposizione per la quale le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'art. 34 della legge n. 903/1965 sono fornite in via telematica entro 15 giorni dalla data dell'evento secondo le specifiche tecniche definite dall'INPS, il quale sulla base dei dati del Casellario delle pensioni comunica le informazioni ricevute agli enti erogatori di trattamenti pensionistici su gli adempimenti di competenza.

Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei Comuni le proprie banche dati.

Art. 38. Gestioni previdenziali

Stabilisce per l'anno 2003 l'adeguamento dei trasferimenti dovuti all'INPS dallo Stato, nella misura di:

- 426,75 milioni, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;
- 105,84 milioni, ai sensi dell'art. 59, c. 34, della legge 20 dicembre 1997, n. 449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Conseguentemente determina in:

- 14.651,01 milioni l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art.37, c. 3, lettera c), della legge n. 88/89 da ripartire tra le Gestioni previdenziali interessate;
- 3.620,34 milioni il contributo ai sensi dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/97, da ripartire tra il FPLD e le Gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda il primo importo, della somma di 1.122,44 milioni attribuita alla gestione CD/CM a completamento della totale assunzione da parte dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto degli importi di pertinenza della gestione speciale minatori e all'ENPALS pari a, rispettivamente, 2,20 milioni e 50,99 milioni.

comma 5,

prevede che i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'AGO del personale dipendente delle aziende private del Gas, i quali, a seguito di ristrutturazioni aziendali all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, non abbiano maturato il diritto a prestazioni pensionistiche, hanno facoltà in presenza di contribuzione figurativa nell'AGO, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo. Le modalità applicative saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro.

comma 6,

è prevista la possibilità per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di presentare all'anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.

comma 7,

dispone la sospensione per un periodo di 18 mesi a far tempo dall'1.1.2003 del termine di prescrizione di cui all'art. 3, c. 9, lettera a) secondo periodo della

legge n. 335/1995 nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'art. 1 della suddetta legge.

comma 8,

sostituisce il c. 6 dell'art. 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal c. 24 dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel senso che "Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano a contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003".

comma 9,

a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica delle condizioni reddituali, introduce una nuova disposizione per i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001. Infatti, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 1 della legge n. 544/1988 e successive modificazioni, deve garantire ai soggetti in parola un reddito proprio, comprensivo della suddetta maggiorazione ed anche dei trattamenti previdenziali corrisposti all'estero tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro per tredici mensilità. Il livello di reddito equivalente di ciascun paese viene determinato ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro.

Art. 39. Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

comma 1,

al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto anche di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente.

L'importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi.

L'integrazione prevista è pari a 353 milioni per l'anno 2003, 799 milioni per il 2004 e 1.323 milioni a decorrere dal 2005.

comma 2,

il comma destina ad altre finalizzazioni di spesa le economie che si prevede di registrare in ordine all'attuazione dell'art. 38 della legge finanziaria 2002 (*incremento delle pensioni a 516,46 euro a favore dei soggetti disagiati*). Tali economie, pari a 516 milioni, concorrono al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, nonché al rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione.

comma 3,

è autorizzato il trasferimento all'INPS della somma a 640 milioni per l'anno 2003, di 650 milioni per l'anno 2004 e 658 milioni a decorrere dal 2005 quali maggiori oneri per pensionamenti anticipati di lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono l'amianto, di cui all'art.18, c. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

comma 4,

interpreta il c. 1 dell'art. 38 della legge n. 448/2001 nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza tra 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo o della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale;

comma 5,

dispone che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

comma 6,

prevede un aumento a 41 euro mensili dell'indennità speciale di cui all'art. 3 della legge n. 508/1988 per i cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.

comma 8,

prevede un'interpretazione autentica della lettera d) del c. 5 dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nel senso che il limite reddituale di 6.713,98 posto come requisito per l'incremento della pensione e l'importo di 516,46 euro

sono aumentati, per gli anni successivi al 2002, in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle pensioni del FPLD.

comma 9,

prevede l'estensione dell'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico di cui all'art. 80, c. 25, della legge n. 338/2000 anche ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati.

Art. 41. Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà

comma 1,

prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque fino al 31 dicembre 2003 e nel limite della spesa complessiva di 376.433.539 euro per l'anno 2003, il Ministero del lavoro può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previsti da disposizioni di legge, nonché concessioni dei suddetti trattamenti, peraltro già definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 30 giugno 2003.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.

Nel limite complessivo di 80 milioni a valere sul sopracitato importo il Ministero del Lavoro è autorizzato a prorogare, limitatamente per il 2003, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili.

comma 2,

è previsto lo slittamento, dal 31 dicembre 2002 (*d. l. n. 108/2002, convertito in legge n. 172/2002*) al 31 dicembre 2003, del termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro.

comma 3,

estende al 31 dicembre 2003 le agevolazioni contributive previste in favore delle imprese, di cui ai commi 5 e 8 della legge n. 52/1998, che stipulano contratti di solidarietà. Il termine era fissato in precedenza al 31 dicembre 2002 (art. 52, c. 70 della legge n. 448/2001).

comma 5,

è stanziata la somma di 51.645.690 euro per il 2003 finalizzata al proseguimento dello sviluppo dei servizi per l'impiego di cui all'art. 117, c. 5 della legge n. 388/2000.

comma 6,

per l'anno 2003 l'intervento relativo ai Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'art. 15 della legge n. 451/1994 può proseguire nei limiti della risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni.

comma 7,

estende fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni relative al settore della sanità privata (*indennità di mobilità*) anche in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1269/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con organico superiore alle 2.000 unità lavorative, ed in situazioni di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

commi da 9 a 12,

prevedono una serie di misure a favore delle imprese industriali dell'indotto automobilistico, in particolare:

- è autorizzata la cassa integrazione ordinaria per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi oppure per più periodi non consecutivi entro il limite dei 24 mesi;
- ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la

riduzione dell'orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale;

- fino al 10 agosto 2005 i suddetti periodi di integrazione salariale non rilevano nel computo del triennio massimo in cinque anni di cui alla legge n.223/91.

Art. 42. Confluenza dell'INPDAI all'INPS

comma 1,

con effetto dal 1° gennaio 2003 l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, e' soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative ed i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso Istituto.

L'iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

comma 2,

il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso è deliberato dal Comitato di integrazione, di cui al comma 4.

Tutte le attività e le passività, quali risultano dal bilancio consuntivo in parola, affluiscono all'evidenza contabile, di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

comma 3,

con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e' uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione

pensionabile, il massimale annuo di cui all'art. 3, c. 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

comma 4,

è prevista la costituzione, per la durata di tre anni, di un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali dell'INPDAL, in carica alla data del 31 dicembre 2002, e di altrettanti dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, che dovrà definire, entro il 31 dicembre 2003, l'unificazione delle procedure.

comma 5,

disciplina il passaggio all'INPS del personale in servizio presso l'INPDAL alla data di soppressione dello stesso e prevede la conservazione del regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché del trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

comma 6,

il Comitato amministratore del FPLD, di cui all'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

comma 7,

autorizza il trasferimento all'evidenza contabile, di cui al c. 1 della somma di 1.041 milioni per l'anno 2003, di 1.055 milioni per l'anno 2004 e di 1.067 milioni a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'art. 3, c. 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Trattasi di trasferimenti dal bilancio dello Stato a titolo anticipatorio ai sensi dell'art. 35 della legge n. 488/1998.

Art. 44. Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro

comma 1,

dispone dal 1° gennaio 2003 la totale cumulabilità tra la pensione di anzianità e i redditi da lavoro in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età possedute all'atto del pensionamento. La piena cumulabilità viene, infatti, consentita a condizione che all'atto del pensionamento la persona abbia maturato 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi. Tale regime è applicato anche alle persone già pensionate in possesso dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.

comma 2,

a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli iscritti alle forme di previdenza, di cui al c. 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del FPLD, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, di cui al c. 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti posseduti alla data del pensionamento di anzianità.

Il versamento minimo non può essere comunque inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003, mentre il versamento massimo è stabilito in misura pari al tre volte la predetta pensione.

La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base